

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

INDICE

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio
- Art. 3 Fondo stabilizzazione erogazioni

Titolo II - Attribuzione e responsabilità nel processo di investimento

- Art. 4 Separazione ruoli e responsabilità
- Art. 5 Organo di indirizzo
- Art. 6 Consiglio di amministrazione
- Art. 7 Informative del Consiglio di amministrazione
- Art. 8 Commissione finanza
- Art. 9 Struttura organizzativa interna

TITOLO III – Investimenti

- Art. 10 Composizione degli investimenti
- Art. 11 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio
- Art. 12 Diversificazione degli investimenti
- Art. 13 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio
- Art. 14 Utilizzo contratti e strumenti derivati

TITOLO IV - Modalità di gestione del patrimonio

- Art. 15 Modalità di gestione del patrimonio

TITOLO V - Selezione del gestore e dell'advisor

- Art. 16 Principi di selezione del gestore e dell'advisor
- Art. 17 Principi di selezione degli intermediari abilitati
- Art. 18 Principi di selezione dell'advisor

TITOLO VI - Principi di monitoraggio e rendicontazione

- Art. 19 Monitoraggio
- Art. 20 Rendicontazione

TITOLO VII - Pubblicità del Regolamento e del Bilancio e norma transitoria

- Art. 21 Pubblicità del Regolamento e del Bilancio
- Art. 22 Norma transitoria

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.27 comma 2 dello Statuto della Fondazione Friuli, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

2. Nell'assunzione e gestione del rischio la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di diversificazione degli investimenti.

3. Qualora ritenuto opportuno, potrà adottare criteri e modelli di valutazione dei rischi, identificando le misure e le categorie di rischio ritenute più coerenti con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività e istituendo eventuali limiti quantitativi da rispettare.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

6. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;

- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

7. Nelle scelte degli strumenti di impiego, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
- può ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

8. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non contrae debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non potrà superare il 10 per cento del patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 3 Fondo stabilizzazione erogazioni

1. In coerenza con le finalità degli investimenti deliberati dall'Organo di indirizzo, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

2. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II - Attribuzione e responsabilità nel processo di investimento

Art. 4 Separazione ruoli e responsabilità

1. L'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Struttura organizzativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 5 Organo di indirizzo

1. Sono di competenza dell'Organo di indirizzo, supportato dal Consiglio di amministrazione, le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego, e delle modalità di implementazione, ivi compresa la decisione in ordine alla gestione diretta o indiretta del patrimonio della Fondazione;
- individuazione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici.

2. L'Organo di indirizzo verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

3. L'Organo di indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto.

Art. 6 Consiglio di amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Organo di indirizzo.

2. In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dall'Organo di indirizzo con il supporto della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche e degli obiettivi individuate dall'Organo di indirizzo;
- l'amministrazione degli investimenti strategici, dei disinvestimenti e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- l'individuazione, secondo i criteri definiti dall'Organo di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
- la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni; il relativo incarico deve indicare specificamente le attribuzioni, i settori di intervento e i limiti.

3. In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Art. 7 Informative del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione relaziona periodicamente l'Organo di indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

Art. 8 Commissione finanza

1. Il Consiglio di amministrazione può istituire una Commissione finanza, con compiti consultivi, presieduta da Presidente o da persona da lui delegata.

2. La Commissione finanza, composta da componenti con competenze economico-finanziarie, si avvale della Struttura organizzativa interna e può avvalersi anche di consulenze esterne, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 9 Struttura organizzativa interna

1. Il Consiglio di amministrazione si avvale della struttura organizzativa interna coordinata dal Direttore, di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e della Commissione finanza, con il compito di:

- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale *advisor*;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria definite come tali con apposita delibera del Consiglio di amministrazione;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di amministrazione;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III – Investimenti

Art. 10 Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “patrimonio strategico” e investimenti costituenti il “patrimonio gestito” (gestione diretta o presso terzi).
2. Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria conferitaria, da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti (*mission related investments*), che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

Art. 11 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio

1. Nell'effettuare i propri investimenti, la Fondazione segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo e si dota di efficaci modalità di analisi, selezione e monitoraggio degli stessi, al fine di rappresentarne adeguatamente i rischi, cercando di minimizzare i costi di gestione.
2. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dall'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione (sentito eventualmente il parere consultivo della Commissione finanza, ove costituita) tiene in particolare conto i seguenti elementi:
 - Coerenza con le finalità della Fondazione;
 - Grado di rischio nelle sue diverse componenti;
 - Grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - Flusso di liquidità periodico;
 - Grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - Grado di complessità;
 - Grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 12 Diversificazione degli investimenti

1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti

del portafoglio strategico, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione coerentemente con quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, lettera b).

2. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

3. In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Consiglio di amministrazione predispone un piano di rientro, da sottoporre all'Organo di Indirizzo e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 13 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio

1. La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere e a quelle da implementare, soprattutto nell'ambito della gestione diretta, il Consiglio di amministrazione, (con il supporto dell'advisor ove presente) considera in particolare i rischi di:

- Controparte;
- Liquidabilità;
- Mercato;
- Valuta;
- Credito;
- Carattere geopolitico;
- Complessità;
- Concentrazione, tenuto conto degli investimenti strategici.

Art.14 Utilizzo contratti e strumenti derivati

1. I contratti e gli strumenti derivati possono essere utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:

- con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;

- in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali; intendendosi per tali le operazioni in cui l'eventuale impatto patrimoniale sia quantificabile fin dall'inizio.
2. Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:
- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
3. Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea.

TITOLO IV - Modalità di gestione del patrimonio

Art. 15 Modalità di gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di un *advisor*, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
2. La responsabilità della gestione degli investimenti è da attribuirsi agli Organi della Fondazione, anche in caso di ricorso a competenze esterne, con la precisazione che uno stesso soggetto esterno potrà svolgere, in alternativa, o il ruolo di *advisor* o quello di gestore.
3. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
5. Il Consiglio di amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito – tutto o in parte - direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

TITOLO V - Selezione del gestore e dell'advisor

Art. 16 Principi di selezione del gestore e dell'advisor

1. Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 17 Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'Organo di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
 - L'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - La struttura organizzativa;
 - Le risorse dedicate;

- La massa gestita e l'indipendenza dagli emittenti delle attività finanziarie oggetto di possibile investimento;
- La tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- Gli strumenti di controllo dei rischi;
- L'economicità dell'offerta;
- Le performance finanziarie precedenti.

2. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Organo di indirizzo.

3. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte nei precedenti 12 mesi.

4. Il Consiglio di amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura organizzativa interna e dell'eventuale advisor.

5. Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario.

Art. 18 Principi di selezione dell'advisor

1. La selezione dell'advisor da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza, professionalità e indipendenza;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte nei precedenti 12 mesi. Il Consiglio di amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'*advisor*.

TITOLO VI - Principi di monitoraggio e rendicontazione

Art. 19 Monitoraggio

1. Il Consiglio di amministrazione verifica costantemente l'andamento degli investimenti e controlla, in particolare, i risultati conseguiti sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Acquisisce dalla

struttura operativa interna, eventualmente con l'ausilio dell'advisor, ove presente, ogni opportuna informazione per l'operatività della Fondazione, anche al fine di fornire all'Organo di Indirizzo ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio

2. Il Collegio sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 20 Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, che viene redatto dal Consiglio di amministrazione con il supporto della Struttura organizzativa interna, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei. Nella nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

TITOLO VII - Pubblicità del Regolamento, del bilancio e norma transitoria

Art. 21 Pubblicità del Regolamento e del Bilancio

1. Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 22 Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Organo di indirizzo.

2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatte salve quelle in tema di derivati e di diversificazione che si applicano dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui in premessa. L'esposizione nei confronti di un unico soggetto che alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa era superiore a quella massima definita nell'art. 12 la stessa viene ridotta al di sotto del limite previsto nei termini di cui all'art.2 comma 8 del Protocollo.

Approvato dall'Organo di indirizzo nella seduta del 14 novembre 2016